



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 marzo 2014
(OR. en)**

6829/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0014 (COD)**

**CODEC 528
TRANS 85
PE 112**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 24 - 27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Roberts ZĪLE (ECR, LV) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta in oggetto. La relazione conteneva 161 emendamenti (emendamenti 1-161).

Il gruppo S&D ha inoltre presentato altri due emendamenti (emendamenti 162 e 163).

II. DISCUSSIONE

La discussione sulla proposta, che si è svolta il 25 febbraio 2014, è stata una discussione congiunta sulle sei proposte che costituiscono il quarto pacchetto ferroviario (lo spazio ferroviario europeo unico; l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri; l'interoperabilità del sistema ferroviario; sicurezza ferroviaria; l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) e norme comuni per la contabilità delle imprese ferroviarie). Una sintesi della discussione figura nel doc. 6815/14¹.

III. VOTAZIONE

La votazione sulla proposta ha avuto luogo il 26 febbraio 2014. Il Parlamento europeo ha adottato 160 emendamenti alla proposta.

Sono stati adottati tutti gli emendamenti della commissione tranne uno (emendamento 51) e l'emendamento 8 solo parzialmente. Non sono stati adottati altri emendamenti.

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato unitamente alla risoluzione legislativa.

¹ Cfr. anche i documenti 6816/14, 6821/14, 6822/14 e 830/14.

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0027),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0029/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013²,
 - visti i pareri motivati inviati dal parlamento lituano, dal senato rumeno e dal parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci(A7-0016/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentare una scheda finanziaria che tenga pienamente conto del risultato dell'accordo legislativo tra il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli atti legislativi che costituiscono il quarto pacchetto ferroviario, al fine di soddisfare il fabbisogno dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ed eventualmente dei servizi della Commissione in termini di bilancio e di personale;
 3. sottolinea che le decisioni dell'autorità legislativa sulla proposta di regolamento non pregiudicano le decisioni prese dall'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio annuale;

¹ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

² GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Agenzia ferroviaria europea è stata istituita in origine dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004³, per promuovere la creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e contribuire al rilancio del settore ferroviario rafforzandone i vantaggi essenziali in materia di sicurezza. A causa dei notevoli cambiamenti **riguardanti i** compiti dell'Agenzia e **la** sua organizzazione interna, è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004 con un nuovo atto.

³ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

Emendamento

(3) L'Agenzia ferroviaria europea è stata istituita in origine dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004³, per promuovere la creazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere e contribuire al rilancio del settore ferroviario rafforzandone i vantaggi essenziali in materia di sicurezza. A causa dei notevoli cambiamenti **che devono essere apportati ai** compiti dell'Agenzia e **alla** sua organizzazione interna, è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 881/2004 con un nuovo atto.

³ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il quarto pacchetto ferroviario propone cambiamenti importanti volti a migliorare il funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico attraverso una modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE e della direttiva 2008/57/CE, entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia. Tali direttive, insieme al presente regolamento, prevedono in particolare l'attribuzione di compiti legati al rilascio di autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza a livello unionale, il che implica un ruolo più ampio dell'Agenzia.

Emendamento

(4) Il quarto pacchetto ferroviario propone cambiamenti importanti volti a migliorare il funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico attraverso una modifica mediante rifusione della direttiva 2004/49/CE e della direttiva 2008/57/CE, entrambe direttamente correlate ai compiti dell'Agenzia. Tali direttive, insieme al presente regolamento, prevedono in particolare l'attribuzione di compiti legati al rilascio di autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza a livello unionale, **soprattutto nell'ambito del traffico transfrontaliero**, il che implica un ruolo più ampio dell'Agenzia.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'Agenzia dovrebbe contribuire alla realizzazione e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e allo stesso tempo di migliorare la concorrenzialità del settore ferroviario. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto contribuendo, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione europea attraverso il miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo. L'Agenzia dovrebbe anche svolgere il ruolo di autorità europea responsabile del rilascio di autorizzazioni all'immissione sul mercato **di veicoli ferroviari** e tipi di veicoli, certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie e autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi **controllo-comando e segnalamento** di terra. Inoltre, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione le norme ferroviarie nazionali e le attività delle autorità nazionali che operano nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie.

Emendamento

(5) L'Agenzia dovrebbe contribuire alla realizzazione e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e allo stesso tempo di migliorare la concorrenzialità del settore ferroviario. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto contribuendo, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione europea attraverso il miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi ferroviari, nonché all'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo. L'Agenzia dovrebbe anche svolgere il ruolo di autorità europea responsabile del rilascio, **a livello di Unione**, di autorizzazioni all'immissione **di veicoli ferroviari** sul mercato e tipi di veicoli, certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie e autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi **di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)** di terra **installati o utilizzati in tutta l'Unione**. Inoltre, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione le norme ferroviarie nazionali e le attività delle autorità nazionali che operano nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Nel perseguire i suoi obiettivi, l'Agenzia dovrebbe tenere pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea **e** dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi. **La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia dovrebbe ricadere esclusivamente sull'Agenzia.**

Emendamento

(6) Nel perseguire i suoi obiettivi, l'Agenzia dovrebbe tenere pienamente conto del processo di allargamento dell'Unione europea, dei vincoli specifici relativi ai collegamenti ferroviari con i paesi terzi **e della situazione specifica delle reti ferroviarie con scartamento diverso, soprattutto nel caso in cui gli Stati membri siano ben integrati in tali reti insieme a paesi terzi e siano invece isolati dalla rete ferroviaria**

principale dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe inoltre cercare di favorire il principio di reciprocità tra l'accesso dei paesi terzi al mercato dell'Unione e l'accesso delle imprese dell'UE ai mercati dei paesi terzi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all'Agenzia dovrebbe ricadere esclusivamente sull'Agenzia. La responsabilità delle decisioni adottate dalle autorità nazionali per la sicurezza dovrebbe ricadere esclusivamente su dette autorità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario. Tali competenze dovrebbero essere rappresentate essenzialmente da professionisti del settore ferroviario e **dalle autorità nazionali operanti nel settore**, che dovrebbero formare gruppi di lavoro competenti e rappresentativi in seno all'Agenzia.

(7) Nello svolgimento dei suoi compiti, e in particolare nell'elaborazione di raccomandazioni, l'Agenzia dovrebbe tenere nella massima considerazione le competenze esterne in ambito ferroviario. Tali competenze dovrebbero essere rappresentate essenzialmente **da esperti delle autorità nazionali per la sicurezza e di altre autorità nazionali pertinenti nonché** da professionisti del settore ferroviario, **tra cui organismi rappresentativi e organismi di valutazione della conformità notificati**, che dovrebbero formare gruppi di lavoro competenti e rappresentativi in seno all'Agenzia. **L'Agenzia dovrebbe tenere presente la necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra i rischi e i benefici, specialmente per quanto concerne la gestione dei conflitti di interesse, da un lato, e l'obiettivo di ottenere la migliore consulenza possibile, dall'altro.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nella richiesta di certificati di sicurezza alle autorità nazionali competenti, le imprese ferroviarie si sono scontrate con vari problemi, dai tempi e costi eccessivi delle procedure alle disparità di trattamento, specialmente nei confronti dei nuovi operatori. I certificati rilasciati in uno Stato membro non sono stati riconosciuti in modo incondizionato negli altri Stati membri, a detrimento dello spazio ferroviario unico europeo. Per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, è essenziale passare a un unico certificato di sicurezza valido in tutta l'Unione e rilasciato dall'Agenzia. La direttiva ... riveduta [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] crea i presupposti per tale passaggio.

Emendamento

(10) Nella richiesta di certificati di sicurezza alle autorità nazionali competenti, le imprese ferroviarie si sono scontrate con vari problemi, dai tempi e costi eccessivi delle procedure alle disparità di trattamento, specialmente nei confronti dei nuovi operatori. I certificati rilasciati in uno Stato membro non sono stati riconosciuti in modo incondizionato negli altri Stati membri, a detrimento dello spazio ferroviario unico europeo. Per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie, è essenziale passare a un unico certificato di sicurezza valido in tutta l'Unione **per i settori d'impiego specificati** e rilasciato dall'Agenzia. La direttiva ... riveduta [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] crea i presupposti per tale passaggio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) In un mercato ferroviario europeo aperto e caratterizzato da un numero sempre maggiore di operazioni transfrontaliere, il rispetto dei requisiti relativi ai periodi di guida e di riposo è fondamentale per la sicurezza ferroviaria e per una concorrenza equa, e dovrebbe essere controllato e fatto rispettare. Le autorità nazionali per la sicurezza dovrebbero controllare i periodi di guida e di riposo, anche in caso di operazioni transfrontaliere.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

(11 ter) Il personale di bordo è incaricato di compiti operativi legati alla sicurezza nell'ambito del sistema ferroviario, oltre a essere responsabile del comfort e della sicurezza dei passeggeri a bordo dei treni. L'Agenzia dovrebbe introdurre una certificazione simile a quella prevista per i macchinisti nell'ottica di garantire qualifiche e competenze di alto livello, di riconoscere l'importanza di questo gruppo professionale ai fini della sicurezza dei servizi ferroviari nonché di favorire la mobilità dei lavoratori.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per favorire l'ulteriore sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico, in particolare fornendo le opportune informazioni ai clienti del trasporto merci e ai passeggeri e tenendo conto delle attività attualmente svolte dall'Agenzia, è necessario rafforzare il ruolo dell'Agenzia nel campo delle applicazioni telematiche onde garantirne uno sviluppo coerente e un'implementazione in tempi brevi.

Emendamento

(12) Per favorire l'ulteriore sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico, in particolare fornendo le opportune informazioni ai clienti del trasporto merci e ai passeggeri e tenendo conto delle attività attualmente svolte dall'Agenzia, è necessario rafforzare il ruolo dell'Agenzia nel campo delle applicazioni telematiche **in un quadro flessibile che assicuri l'interoperabilità e consenta la coesistenza di strategie commerciali innovative**, onde garantirne uno sviluppo coerente e un'implementazione in tempi brevi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Vista l'importanza del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) ai fini di uno sviluppo organico dello spazio ferroviario europeo unico e della sua sicurezza, e tenendo conto **della frammentarietà che ha segnato** fino ad ora **il suo sviluppo**, è necessario rafforzarne il coordinamento generale a livello di Unione. Essendo l'Agenzia l'organismo più

Emendamento

(13) Vista l'importanza del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) ai fini di uno sviluppo organico dello spazio ferroviario europeo unico e della sua sicurezza, e tenendo conto **del fatto che** fino ad ora **esso non è stato sviluppato o attuato**, è necessario rafforzarne il coordinamento generale a livello di Unione. **Attualmente il conseguimento**

competente all'interno dell'Unione, ad essa dovrebbe essere attribuito un ruolo più rilevante in questo campo per assicurare uno sviluppo coerente dell'ERTMS, contribuire a garantire la conformità delle attrezzature ERTMS alle specifiche in vigore e garantire il coordinamento tra i programmi di ricerca europei legati all'ERTMS e l'elaborazione delle specifiche tecniche sull'ERTMS. Inoltre, per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, è essenziale passare a un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione e rilasciata dall'Agenzia. La direttiva ... riveduta [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] crea i presupposti per tale passaggio.

dell'obiettivo di interoperabilità e armonizzazione dei sistemi di controllo e segnalamento dei treni nell'UE è seriamente ostacolato dalla presenza di una moltitudine di diverse versioni nazionali dell'ERTMS.

Essendo l'Agenzia l'organismo più competente all'interno dell'Unione, ad essa dovrebbe essere attribuito un ruolo più rilevante in questo campo per assicurare uno sviluppo coerente dell'ERTMS, contribuire a garantire la conformità delle attrezzature ERTMS alle specifiche in vigore e garantire il coordinamento tra i programmi di ricerca europei legati all'ERTMS e l'elaborazione delle specifiche tecniche sull'ERTMS. Inoltre, per rendere più efficienti ed imparziali le procedure di rilascio delle autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi controllo-comando e segnalamento di terra, è essenziale passare a un'unica autorizzazione valida in tutta l'Unione e rilasciata dall'Agenzia. La direttiva ... riveduta [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria] crea i presupposti per tale passaggio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Negli ultimi anni, diversi incidenti avvenuti nel settore del trasporto ferroviario di merci hanno evidenziato la necessità di migliorare le norme a livello di Unione riguardanti la manutenzione dei vagoni merci.

L'Agenzia dovrebbe elaborare requisiti vincolanti armonizzati per la manutenzione periodica.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le autorità nazionali competenti hanno di norma imposto corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza. Con il trasferimento delle relative competenze a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a imporre ai richiedenti il versamento di un corrispettivo per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di cui ai considerando precedenti. L'ammontare di tali corrispettivi dovrebbe essere uguale o inferiore alla media attuale dell'Unione e dovrebbe essere stabilito in un atto delegato adottato dalla Commissione.

Emendamento

(14) Le autorità nazionali competenti hanno di norma imposto corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di veicoli e dei certificati di sicurezza. Con il trasferimento delle relative competenze a livello di Unione, l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a imporre ai richiedenti il versamento di un corrispettivo per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di cui ai considerando precedenti. L'ammontare di tali corrispettivi dovrebbe variare a seconda dell'entità delle operazioni e dell'ambito specificato nel certificato o nell'autorizzazione e dovrebbe essere stabilito in un atto delegato adottato dalla Commissione. ***I posti della tabella dell'organico finanziati da tali corrispettivi non dovrebbero essere soggetti alle riduzioni di personale previste per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Tale atto delegato dovrebbe garantire che l'ammontare dei corrispettivi non superi i costi delle procedure per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione in questione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Un obiettivo generale è trasferire in modo adeguato all'Agenzia le funzioni e i compiti

(15) Un obiettivo generale è trasferire in modo adeguato all'Agenzia le funzioni e i compiti

svolti finora dagli Stati membri senza che ne risulti un abbassamento del livello di sicurezza che è sempre stato elevato. L'Agenzia *deve* disporre di risorse sufficienti per le sue nuove funzioni e il calendario relativo all'assegnazione di queste risorse *deve* basarsi su esigenze chiaramente definite. Visto il patrimonio di know-how in possesso delle autorità nazionali, in particolare delle autorità nazionali per la sicurezza, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di avvalersi in modo appropriato di tali conoscenze nel rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sua competenza. A tal fine è opportuno incoraggiare il distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

svolti finora dagli Stati membri senza che ne risulti un abbassamento del livello di sicurezza che è sempre stato elevato. L'Agenzia *dovrebbe* disporre di risorse sufficienti per le sue nuove funzioni e il calendario relativo all'assegnazione di queste risorse *dovrebbe* basarsi su esigenze chiaramente definite. Visto il patrimonio di know-how in possesso delle autorità nazionali, in particolare delle autorità nazionali per la sicurezza, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di avvalersi in modo appropriato di tali conoscenze, ***anche attraverso accordi contrattuali***, nel rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sua competenza. A tal fine è opportuno incoraggiare, ***promuovere e facilitare con vigore*** il distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La direttiva ... [sicurezza delle ferrovie] e la direttiva ... [interoperabilità ferroviaria] prevedono l'esame delle misure nazionali per gli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità, nonché alla compatibilità con le norme sulla concorrenza. Tali direttive limitano anche la possibilità, per gli Stati membri, di adottare nuove norme nazionali. L'attuale sistema, in cui ancora sussiste un gran numero di norme nazionali, può essere all'origine di conflitti con le norme dell'Unione e crea il rischio di insufficiente trasparenza e di discriminazione occulta di operatori stranieri, in particolare quelli costituiti da piccole e nuove imprese. Per assicurare la migrazione verso una normativa ferroviaria realmente trasparente e imparziale a livello di Unione europea, è necessario intensificare la graduale riduzione delle norme nazionali. A livello di Unione è essenziale un'opinione basata su competenze indipendenti e neutrali. A tal fine, occorre rinforzare il ruolo dell'Agenzia.

Emendamento

(16) La direttiva ... [sicurezza delle ferrovie] e la direttiva ... [interoperabilità ferroviaria] prevedono l'esame delle misure nazionali per gli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità, nonché alla compatibilità con le norme sulla concorrenza. Tali direttive limitano anche la possibilità, per gli Stati membri, di adottare nuove norme nazionali. L'attuale sistema, in cui ancora sussiste un gran numero di norme nazionali, può essere all'origine di ***rischi per la sicurezza e*** conflitti con le norme dell'Unione e crea il rischio di insufficiente trasparenza e di discriminazione occulta di operatori stranieri, in particolare quelli costituiti da piccole e nuove imprese. Per assicurare la migrazione verso una normativa ferroviaria realmente trasparente e imparziale a livello di Unione europea, è necessario intensificare la graduale riduzione delle norme nazionali, ***incluse le norme operative***. A livello di Unione è essenziale un'opinione basata su competenze indipendenti e neutrali. A tal fine, occorre rinforzare il ruolo dell'Agenzia.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il funzionamento, l'organizzazione e le procedure decisionali nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie variano notevolmente tra le diverse autorità nazionali per la sicurezza e i diversi organismi di valutazione della conformità notificati, con conseguenze negative per il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tali conseguenze negative possono riguardare in particolare, le piccole e medie imprese che desiderino inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione, per mezzo di audit e ispezioni, le autorità nazionali per la sicurezza **e gli organismi di valutazione della conformità notificati.**

Emendamento

(17) Il funzionamento, l'organizzazione e le procedure decisionali nell'ambito dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie variano notevolmente tra le diverse autorità nazionali per la sicurezza e i diversi organismi di valutazione della conformità notificati, con conseguenze negative per il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tali conseguenze negative possono riguardare in particolare, le piccole e medie imprese che desiderino inserirsi nel mercato ferroviario in un altro Stato membro. È quindi essenziale rafforzare il coordinamento allo scopo di favorire una maggiore armonizzazione a livello di Unione europea. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe tenere sotto osservazione, per mezzo di audit e ispezioni, le autorità nazionali per la sicurezza. ***Il monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità notificati dovrebbe essere svolto dagli organismi nazionali di accreditamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 765/2008. È altresì necessario un monitoraggio analogo per il funzionamento dell'Agenzia.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) L'interoperabilità della rete transeuropea dovrebbe essere potenziata e l'adozione **dei nuovi** progetti di investimento sostenuti dall'Unione dovrebbe rispettare l'obiettivo di interoperabilità stabilito nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. L'Agenzia è l'istituzione più adatta per contribuire a questi obiettivi.

Emendamento

(20) L'interoperabilità della rete transeuropea dovrebbe essere potenziata e l'adozione **di** progetti di investimento **esistenti e nuovi** sostenuti dall'Unione dovrebbe rispettare l'obiettivo di interoperabilità stabilito nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. L'Agenzia è l'istituzione più adatta per contribuire a questi obiettivi.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per garantire la massima trasparenza e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, è bene che i documenti previsti per le procedure nelle aree dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie siano accessibili al pubblico. Lo stesso vale per le licenze, i certificati di sicurezza e gli altri documenti ferroviari pertinenti. L'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un sistema **efficiente** di scambio e pubblicazione di tali informazioni.

Emendamento

(24) Per garantire la massima trasparenza e la parità di accesso di tutte le parti alle informazioni utili, è bene che i documenti previsti per le procedure nelle aree dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviarie siano accessibili al pubblico. Lo stesso vale per le licenze, i certificati di sicurezza e gli altri documenti ferroviari pertinenti. L'Agenzia dovrebbe mettere a disposizione un sistema di scambio e pubblicazione di tali informazioni **efficiente, di semplice utilizzo e facilmente accessibile**.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per migliorare l'efficienza del sostegno finanziario dell'Unione, la sua qualità e la compatibilità con le normative tecniche in materia, l'Agenzia, **che è l'unico organismo unionale dotato di competenze riconosciute nel settore ferroviario**, dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei progetti ferroviari.

Emendamento

(26) Per migliorare l'efficienza del sostegno finanziario dell'Unione, la sua qualità e la compatibilità con le normative tecniche in materia, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei progetti ferroviari **con un valore aggiunto europeo, in stretta collaborazione con i gestori nazionali dell'infrastruttura**.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie, le guide sull'applicazione della stessa e le raccomandazioni dell'Agenzia in qualche caso possono presentare problemi di interpretazione e altri problemi per le parti interessate. Un'interpretazione corretta e uniforme di tali atti è un presupposto essenziale per un'applicazione efficace dell'acquis in

Emendamento

(27) La legislazione sull'interoperabilità e sulla sicurezza ferroviarie, le guide sull'applicazione della stessa e le raccomandazioni dell'Agenzia in qualche caso possono presentare problemi di interpretazione e altri problemi per le parti interessate. Un'interpretazione corretta e uniforme di tali atti è un presupposto essenziale per un'applicazione efficace dell'acquis in

ambito ferroviario e per il funzionamento del mercato ferroviario. L'Agenzia dovrebbe quindi impegnarsi attivamente nella formazione e nelle attività di chiarimento e orientamento a questo riguardo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

ambito ferroviario e per il funzionamento del mercato ferroviario. L'Agenzia dovrebbe quindi impegnarsi attivamente nella formazione e nelle attività di chiarimento e orientamento a questo riguardo, ***rivolgendo un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese.***

Emendamento

(27 bis) L'Agenzia dovrebbe assicurare la piena cooperazione e la massima assistenza nei confronti delle autorità nazionali che svolgono indagini civili o penali su questioni per le quali l'Agenzia è competente.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati dai richiedenti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente; per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore ferroviario, è opportuno che sia assicurato un corretto equilibrio tra contratti di assunzione a breve e a lungo termine.

Emendamento

(28) Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe avere personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi versati dai richiedenti. ***È opportuno che il contributo dell'Unione sia valutato e riesaminato a ogni attribuzione di nuove competenze che non sono oggetto di diritti o corrispettivi versati dai richiedenti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri enti.*** Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente; per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo

di competenze ed esperienze con il settore ferroviario, è opportuno che sia assicurato un corretto equilibrio tra contratti di assunzione a breve e a lungo termine degli esperti nazionali distaccati e dei funzionari permanenti.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio direttivo, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto; il diritto di voto dovrebbe essere riservato ai rappresentanti delle autorità pubbliche, tenuti a rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico. I rappresentanti di settore dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello unionale, riferita alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura, all'industria ferroviaria, ai sindacati dei lavoratori, ai passeggeri e ai clienti del trasporto merci.

Emendamento

(30) Per garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio direttivo, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto; il diritto di voto dovrebbe essere riservato ai rappresentanti delle autorità pubbliche, tenuti a rispondere dinanzi agli organi di controllo democratico. I rappresentanti di settore dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello unionale, riferita alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura, all'industria ferroviaria, ***agli organismi notificati, agli organismi designati,*** ai sindacati dei lavoratori, ai passeggeri, ***e in particolare ai passeggeri a mobilità ridotta,*** e ai clienti del trasporto merci.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza possano usufruire dei mezzi di tutela necessari in modo indipendente e imparziale. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso, avverso le cui decisioni può essere adita la Corte di giustizia.

Emendamento

(32) È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza possano usufruire dei mezzi di tutela necessari in modo indipendente e imparziale. Dovrebbe essere istituito un apposito sistema di ricorso che consenta di impugnare le decisioni del direttore esecutivo dinanzi ad una commissione speciale di ricorso ***che agisca in modo totalmente autonomo rispetto alla Commissione, all'Agenzia, alle autorità nazionali per la sicurezza e agli altri attori del settore ferroviario,*** avverso le cui decisioni può essere adita la Corte di giustizia.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Il personale dell'Agenzia che presta consulenza a una commissione di ricorso non dovrebbe essere stato precedentemente coinvolto nella decisione oggetto del ricorso.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I lavori dell'Agenzia dovrebbero essere condotti in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbe poter richiedere un'audizione del direttore esecutivo dell'Agenzia ed essere consultato ***sul programma*** di lavoro ***pluriennale***. L'Agenzia dovrebbe inoltre applicare la pertinente legislazione unionale in materia di accesso del pubblico ai documenti.

(34) I lavori dell'Agenzia dovrebbero essere condotti in modo trasparente. Dovrebbe essere garantito il controllo effettivo del Parlamento europeo che, a tal fine, dovrebbe poter richiedere un'audizione del direttore esecutivo dell'Agenzia ed essere consultato ***sui programmi*** di lavoro ***pluriennali e annuali***. L'Agenzia dovrebbe inoltre applicare la pertinente legislazione unionale in materia di accesso del pubblico ai documenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, l'autorità di bilancio ha cercato di migliorare la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi unionali ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁵, dovrebbe applicarsi senza

(35) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁵, dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta anche all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode⁶.

restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe essere soggetta anche all'applicazione dell'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode⁶.

⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁶ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁶ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Per stabilire correttamente il livello dei diritti e corrispettivi che l'Agenzia è autorizzata ad imporre, è *opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare atti *ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* in relazione agli articoli riguardanti il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi **controllo-comando e segnalamento di terra**, di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli e di certificati di sicurezza. È *particolarmente importante* che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

Emendamento

(37) Per stabilire correttamente il livello dei diritti e corrispettivi che l'Agenzia è autorizzata ad imporre, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* in relazione agli articoli riguardanti il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni alla messa in servizio di sottosistemi **ERTMS**, di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e tipi di veicoli e di certificati di sicurezza. È **opportuno applicare un livello differenziato di diritti e corrispettivi in base ai settori d'impiego e all'entità delle operazioni specificati nei certificati di sicurezza e nelle autorizzazioni. È di particolare importanza** che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. **I diritti e i corrispettivi dovrebbero essere stabiliti in modo trasparente, equo e uniforme e non dovrebbero compromettere la competitività delle industrie europee interessate.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Al fine di incoraggiare in modo

opportuno la standardizzazione dei pezzi di ricambio ferroviari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla standardizzazione dei pezzi di ricambio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) alla certificazione dei macchinisti dei treni, oggetto della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità *[direttiva sui macchinisti]*.

Emendamento

c) alla certificazione dei macchinisti dei treni, oggetto della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, *nonché alla certificazione di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia ha per obiettivo garantire un elevato livello di sicurezza ferroviaria e contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tale obiettivo viene perseguito mediante:

a) il contributo, sul piano tecnico, all'attuazione della normativa dell'Unione finalizzata a potenziare il livello di interoperabilità del sistema ferroviario e a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione;

b) lo svolgimento del ruolo di autorità europea, in collaborazione con gli Stati membri, in materia di autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli e rilascio dei certificati di sicurezza per le imprese ferroviarie;

c) l'armonizzazione delle norme nazionali e l'ottimizzazione delle procedure;

d) il monitoraggio dell'operato delle autorità nazionali per la sicurezza in materia di interoperabilità e di sicurezza ferroviaria.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) formulare raccomandazioni all'attenzione degli Stati membri in merito all'applicazione degli articoli 21, 22 e 30;

Emendamento

b) formulare raccomandazioni all'attenzione degli Stati membri in merito all'applicazione degli articoli 21, 22 e 30 *e all'attenzione delle autorità nazionali per la sicurezza in merito all'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 4;*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro incaricati di elaborare raccomandazioni riguardanti in modo particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di sicurezza comuni (CST) *e* metodi di sicurezza comuni (CSM).

Emendamento

1. L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro incaricati di elaborare raccomandazioni riguardanti in modo particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di sicurezza comuni (CST), metodi di sicurezza comuni (CSM), *indicatori comuni di sicurezza (ICS), registri, soggetti responsabili della manutenzione, i documenti di cui all'articolo 15 e disposizioni sulle qualifiche minime del personale ferroviario addetto a compiti di sicurezza essenziali.*

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

L'Agenzia nomina nei gruppi di lavoro professionisti del settore ferroviario scegliendoli nell'elenco di cui al paragrafo 3. Essa garantisce un'adeguata rappresentanza dei settori

Emendamento

L'Agenzia nomina nei gruppi di lavoro professionisti del settore ferroviario scegliendoli nell'elenco di cui al paragrafo 3. Essa garantisce un'adeguata rappresentanza *di tutti gli Stati*

dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia al suo indirizzo.

membri, dei settori dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia al suo indirizzo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. Il personale dell'Agenzia non può essere nominato nei gruppi di lavoro.

Emendamento

L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. Il personale dell'Agenzia non può essere nominato nei gruppi di lavoro, **fatta eccezione per il ruolo di presidente dei gruppi di lavoro, che è assunto da un rappresentante dell'Agenzia.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ogni organismo rappresentante di cui all'articolo 34 comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro.

Emendamento

3. Ogni **anno, ciascun** organismo rappresentante di cui all'articolo 34 comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno un impatto **diretto** sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli effetti.

Emendamento

4. Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno un impatto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori **di tutti gli Stati membri** partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli effetti.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia.

Emendamento

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Quando le attività di cui agli articoli 11, 12, 15 e 32 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE⁷.

⁷ Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).

Emendamento

Quando le attività di cui agli articoli 11, 12, 15 e 32 hanno un impatto diretto sul contesto sociale o sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore, l'Agenzia consulta le parti sociali **di tutti gli Stati membri** nell'ambito del comitato di dialogo settoriale istituito ai sensi della decisione 98/500/CE⁷.

⁷ Decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27).

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato per il dialogo settoriale sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui **dall'**articolo 75.

Emendamento

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie raccomandazioni alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue raccomandazioni. I pareri formulati dal comitato per il dialogo settoriale sono trasmessi, **entro due mesi**, dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui **all'**articolo 75.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Quando le attività di cui agli articoli 11 e 15 hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi. L'elenco degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 75.

Emendamento

Quando le attività di cui agli articoli 11 e 15 hanno un impatto diretto sui clienti del trasporto ferroviario di merci e sui passeggeri, l'Agenzia consulta i loro organismi rappresentativi, ***inclusi in particolare i rappresentanti dei passeggeri a mobilità ridotta***. L'elenco degli organismi da consultare è stilato dalla Commissione con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 75.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue proposte. I pareri formulati dagli organismi interessati sono trasmessi dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 75.

Emendamento

Tale consultazione avviene prima che l'Agenzia presenti le proprie proposte alla Commissione. L'Agenzia tiene debitamente conto della consultazione ed è sempre disponibile a fornire spiegazioni in merito alle sue proposte. I pareri formulati dagli organismi interessati sono trasmessi, ***entro due mesi***, dall'Agenzia alla Commissione e dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 75.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta una metodologia di valutazione dell'impatto basata sulla metodologia della Commissione. L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione al fine di tenere nella dovuta considerazione il lavoro svolto da quest'ultima al riguardo.

Emendamento

1. L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta una metodologia di valutazione dell'impatto basata sulla metodologia della Commissione, ***tenendo conto dei requisiti della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]***. L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione al fine di tenere nella dovuta considerazione il lavoro svolto da quest'ultima al riguardo. ***Le ipotesi su***

cui si basa la valutazione d'impatto e le fonti dei dati utilizzate sono chiaramente indicate nella relazione che accompagna ciascuna raccomandazione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia i dati necessari per la valutazione d'impatto.

Emendamento

4. Gli Stati membri *e le parti interessate* forniscono all'Agenzia, *all'occorrenza e dietro sua richiesta*, i dati necessari per la valutazione d'impatto.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta degli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE [*direttiva che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)*], l'Agenzia emette pareri relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi.

Emendamento

1. Su richiesta *di uno o più* degli organismi di regolamentazione nazionali di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico*^{7 bis}, l'Agenzia emette pareri relativamente agli aspetti legati alla sicurezza e all'interoperabilità delle questioni portate all'attenzione di tali organismi.

^{7 bis} *GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.*

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 12, 21, 22, 16, 17, 27, 29, 30, 31 e 38, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti definiti dal consiglio direttivo.

Emendamento

1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli articoli 12, 21, 22, 16, 17, **18**, 27, **28**, 29, 30, 31, **33** e 38, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti definiti dal consiglio direttivo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente ai metodi comuni di sicurezza (CSM) e agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 6 e 7 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia formula anche raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente alla revisione periodica dei CSM e dei CST.

Emendamento

1. L'Agenzia formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente ai metodi comuni di sicurezza (CSM), **agli indicatori comuni di sicurezza (ICS)** e agli obiettivi comuni di sicurezza (CST) previsti agli articoli 6 e 7 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia formula anche raccomandazioni all'attenzione della Commissione relativamente alla revisione periodica dei CSM e dei CST.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 12

Testo della Commissione

L'Agenzia rilascia certificati di sicurezza unici ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza].

Emendamento

Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 2 bis, della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza], l'Agenzia rilascia, rinnova, sospende, modifica o revoca certificati di sicurezza unici ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza].

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Segnalazione spontanea di incidenti

L'Agenzia istituisce un sistema che consenta la segnalazione spontanea e anonima di qualsiasi incidente che possa mettere a repentaglio la sicurezza del sistema. Crea un meccanismo volto a informare automaticamente gli attori responsabili. L'Agenzia coordina inoltre la comunicazione delle relazioni delle agenzie nazionali, in particolare quando incidono sulla

sicurezza di più di uno Stato.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle norme europee che devono essere elaborate dagli organismi di normalizzazione europei competenti, in particolare per quanto concerne i pezzi di ricambio;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) emette richieste dettagliate di standard agli organismi di normalizzazione europei competenti al fine di attuare il mandato conferito loro dalla Commissione;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quinquies) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alla formazione e alla certificazione del personale di bordo incaricato della sicurezza;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g sexies) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione al fine di armonizzare le norme nazionali conformemente all'articolo 22, paragrafo

1, in particolare nel caso in cui una norma riguardi più Stati membri. Tale compito viene svolto in collaborazione con le autorità nazionali per la sicurezza;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g septies) su richiesta della Commissione, formula pareri all'attenzione della stessa in merito a componenti d'interoperabilità non conformi ai requisiti essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 11 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità];

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g octies) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito a intervalli minimi di ispezione (tempi e chilometraggio) del materiale rotabile (carri merci, vagoni per viaggiatori, locomotive).

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'Agenzia:

2. Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'Agenzia:

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) provvede all'adeguamento delle STI e delle specifiche dei registri al progresso tecnico,

a) provvede all'adeguamento delle STI e delle specifiche dei registri al progresso tecnico,

all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale;

all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale ***nell'ottica di migliorare l'efficienza del sistema ferroviario, tenendo altresì conto della sua efficacia in termini di costi;***

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) partecipa in qualità di osservatore ai pertinenti gruppi di lavoro per la normalizzazione;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia coinvolge i gruppi di lavoro ove previsto dall'articolo 4.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia rilascia autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari in conformità all'articolo 20 ***della*** direttiva ... [direttiva ***sull'interoperabilità***].

Fermo restando l'articolo 20, paragrafo 9 bis, della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità], l'Agenzia rilascia, rinnova, sospende, modifica o revoca autorizzazioni all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari in conformità all'articolo 20 di tale direttiva.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia rilascia autorizzazioni all'immissione sul mercato di tipi di veicoli in conformità

L'Agenzia rilascia, ***rinnova, sospende, modifica o revoca*** autorizzazioni all'immissione sul

all'articolo 22 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

mercato di tipi di veicoli in conformità all'articolo 22 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Autorizzazioni alla messa in servizio di **sottosistemi controllo-comando e segnalamento** di terra

Emendamento

Autorizzazione alla messa in servizio di **sistemi ERTMS** di terra

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

L'Agenzia rilascia autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi **controllo-comando e segnalamento** di terra che sono installati o utilizzati in tutta l'Unione, in conformità all'articolo 18 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

Emendamento

L'Agenzia rilascia, **rinnova, sospende, modifica o revoca** autorizzazioni alla messa in servizio dei sottosistemi **ERTMS** di terra che sono installati o utilizzati in tutta l'Unione, in conformità all'articolo 18 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia può svolgere un ruolo nella promozione del pieno e libero accesso ai dati, inclusi gli insiemi di dati relativi agli orari internazionali.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni delle specifiche relative alle applicazioni

3. L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni delle specifiche relative alle applicazioni

telematiche.

telematiche *e garantisce la compatibilità, verso il basso e verso l'alto, delle diverse versioni.*

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario *tra gli Stati membri*, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23.

Emendamento

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, *ed entro i termini previsti dallo stesso*, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle norme nazionali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ai requisiti concernenti la qualifica e la formazione del personale ferroviario con mansioni inerenti alla sicurezza.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. In caso di misure preventive d'urgenza di cui all'articolo 8 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza] e all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità], in particolare dopo un

incidente o un inconveniente, l'Agenzia promuove l'armonizzazione della norma a livello di Unione, di concerto con le autorità nazionali per la sicurezza. Se necessario, l'Agenzia formula una raccomandazione o un parere all'attenzione della Commissione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Agenzia esamina le norme nazionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, l'Agenzia propone al consiglio direttivo un piano di lavoro per procedere a tale esame, nel quadro dei programmi di lavoro annuali e pluriennali di cui all'articolo 48. Ogni anno l'Agenzia presenta al consiglio direttivo, conformemente all'articolo 50, una relazione sullo stato di avanzamento dei suoi lavori e sui risultati raggiunti.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario *tra gli Stati membri*, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23.

2. Se, dopo aver effettuato l'esame di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ritiene che le norme nazionali consentano l'adempimento dei requisiti essenziali per l'interoperabilità, il rispetto dei CSM e il conseguimento dei CST, e se ritiene che tali norme non siano suscettibili di produrre discriminazioni arbitrarie o una restrizione dissimulata alle operazioni di trasporto ferroviario, essa comunica alla Commissione e allo Stato membro interessato l'esito positivo della sua valutazione. La Commissione può convalidare la norma nel sistema informatico di cui all'articolo 23.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) emana una raccomandazione, all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui indica i motivi per i quali *è opportuno che la norma in questione sia* modificata o abrogata;

Emendamento

a) emana una raccomandazione, all'indirizzo dello Stato membro interessato, in cui indica *la necessità di abrogare o modificare immediatamente la norma oggetto di valutazione negativa e* i motivi per i quali *tale* norma *deve essere* modificata o abrogata;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) informa la Commissione dell'esito negativo della sua valutazione.

Emendamento

b) informa la Commissione dell'esito negativo della sua valutazione *e le trasmette la raccomandazione indirizzata allo Stato membro interessato.*

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma nazionale, notificata o no, è superflua o in conflitto con i CSM, i CST, le STI o qualsiasi altra norma dell'Unione in ambito ferroviario.

Emendamento

5. La procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica, mutatis mutandis, nei casi in cui l'Agenzia rileva che una qualsiasi norma nazionale, notificata o no, è superflua o in conflitto con i CSM, i CST, le STI o qualsiasi altra norma dell'Unione in ambito ferroviario *oppure crea un ostacolo ingiustificato nel mercato ferroviario unico. In questo caso, si applicano i termini stabiliti al paragrafo 1.*

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Per quanto riguarda questioni in materia

di formazione, salute e sicurezza sul luogo di lavoro del personale ferroviario responsabile di mansioni cruciali relative alla sicurezza, l'Agenzia può applicare il presente paragrafo solo se la norma nazionale ha un potenziale impatto discriminatorio.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Utilizzo della banca dati

L'Agenzia effettua l'esame tecnico delle norme nazionali vigenti menzionate nei quadri legislativi nazionali disponibili elencati nella banca dati dei documenti di riferimento pubblicata dall'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia crea e gestisce un sistema informatico specifico contenente le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, *e lo* rende accessibile alle parti interessate e al pubblico.

1. L'Agenzia crea e gestisce un sistema informatico specifico contenente le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, **nonché gli strumenti di conformità nazionali accettabili di cui all'articolo 2, punto 28 bis, della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].** L'Agenzia rende accessibile **tale sistema** alle parti interessate e al pubblico.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali

norme nazionali esistenti che non sono state notificate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla Commissione le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, servendosi del sistema informatico di cui al paragrafo 1. L'Agenzia pubblica le norme in tale sistema e lo utilizza per informare la Commissione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafo 3.

Emendamento

2. Gli Stati membri notificano all'Agenzia e alla Commissione le norme nazionali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, servendosi del sistema informatico di cui al paragrafo 1. L'Agenzia pubblica le norme in tale sistema e lo utilizza per informare la Commissione ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafo 3. ***L'Agenzia utilizza tale sistema informatico per informare la Commissione di qualsiasi raccomandazione negativa trasmessa a uno Stato membro conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b).***

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'Agenzia rende altresì pubblici lo status della valutazione di tali norme e, una volta conclusa la valutazione, i risultati della stessa utilizzando il sistema di cui al paragrafo 1.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'Agenzia raccomanda l'adozione di una nuova versione delle specifiche tecniche sull'ERTMS, ma lo fa soltanto quando la versione precedente è stata implementata in misura sufficiente. L'elaborazione di nuove versioni non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS, della

3. L'Agenzia raccomanda l'adozione di una nuova versione delle specifiche tecniche sull'ERTMS, ma lo fa soltanto quando la versione precedente è stata implementata in misura sufficiente. L'elaborazione di nuove versioni non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS, della

stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie e della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS.

stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie *e i detentori*, e della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia **può assistere** le imprese ferroviarie, su richiesta delle stesse, nella verifica della compatibilità tecnica e operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra prima della messa in servizio di un veicolo.

Emendamento

1. L'Agenzia **assiste** le imprese ferroviarie, su richiesta delle stesse, nella verifica della compatibilità tecnica e operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra prima della messa in servizio di un veicolo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se l'Agenzia rileva il rischio di mancata compatibilità tecnica ed operativa tra reti e veicoli dotati di attrezzature ERTMS **nel contesto di specifici progetti ERTMS**, può chiedere ai soggetti appropriati, in particolare a fabbricanti, organismi di valutazione della conformità notificati, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e autorità nazionali per la sicurezza, di fornire informazioni aventi rilevanza ai fini delle procedure applicate per la verifica "CE" e per la messa in servizio, e delle condizioni operative. L'Agenzia informa la Commissione di tale rischio e, se necessario, le raccomanda misure appropriate.

Emendamento

2. Se l'Agenzia rileva il rischio di mancata compatibilità tecnica ed operativa tra reti e veicoli dotati di attrezzature ERTMS, può chiedere ai soggetti appropriati, in particolare a fabbricanti, organismi di valutazione della conformità notificati, imprese ferroviarie, **detentori**, gestori dell'infrastruttura e autorità nazionali per la sicurezza, di fornire informazioni aventi rilevanza ai fini delle procedure applicate per la verifica "CE" e per la messa in servizio, e delle condizioni operative. L'Agenzia informa **immediatamente** la Commissione di tale rischio e, se necessario, le raccomanda misure appropriate.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'Agenzia realizza un binario di prova e un laboratorio per effettuare prove sulle

apparecchiature ERTMS di terra e di bordo a livello centrale.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se l'Agenzia nutre dei dubbi in merito ai risultati di un laboratorio accreditato, li segnala all'organismo di accreditamento competente, allo Stato membro interessato e alle autorità nazionali per la sicurezza. L'Agenzia è invitata a partecipare in qualità di osservatore alle valutazioni inter pares. Una volta fugati i dubbi, l'Agenzia informa immediatamente lo Stato membro interessato e le autorità nazionali per la sicurezza.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se l'Agenzia reputa che le carenze di cui al paragrafo 3 impediscano all'autorità nazionale per la sicurezza in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, essa raccomanda all'autorità nazionale per la sicurezza di attuare gli opportuni provvedimenti entro un termine *da definirsi* tenendo conto della rilevanza della carenza.

4. Se l'Agenzia reputa che le carenze di cui al paragrafo 3 impediscano all'autorità nazionale per la sicurezza in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità ferroviarie, essa raccomanda all'autorità nazionale per la sicurezza di attuare gli opportuni provvedimenti entro un termine *definito dall'Agenzia* tenendo conto della rilevanza della carenza.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza] e all'articolo 20, paragrafo 9 bis, della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità], se le autorità nazionali per la sicurezza adottano decisioni contrastanti

e non si raggiunge una decisione reciprocamente accettabile, il richiedente interessato da tali decisioni o un'autorità nazionale per la sicurezza coinvolta possono sottoporre la questione all'Agenzia, che prende una decisione al riguardo.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia sostiene l'accreditamento armonizzato degli organismi di valutazione della conformità notificati, in particolare fornendo agli organismi di accreditamento opportuni orientamenti relativi ai criteri e alle procedure di valutazione volti a stabilire se gli organismi notificati soddisfino i requisiti di cui **all'articolo 27** della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità], attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento riconosciuta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Emendamento

2. L'Agenzia sostiene l'accreditamento armonizzato degli organismi di valutazione della conformità notificati, in particolare fornendo agli organismi di accreditamento opportuni orientamenti relativi ai criteri e alle procedure di valutazione volti a stabilire se gli organismi notificati soddisfino i requisiti di cui **al capo 6** della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità], attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento riconosciuta dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia elabora relazioni di audit riguardanti le attività di cui al paragrafo 3 e le trasmette all'organismo di valutazione della conformità notificato interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit precisa, in particolare, le eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. Se l'Agenzia reputa che tali carenze impediscano all'organismo notificato in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità

Emendamento

4. L'Agenzia elabora relazioni di audit riguardanti le attività di cui al paragrafo 3 e le trasmette all'organismo di valutazione della conformità notificato interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit precisa, in particolare, le eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. Se l'Agenzia reputa che tali carenze impediscano all'organismo notificato in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione alla sicurezza e all'interoperabilità

ferroviarie, essa adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro in cui è stabilito tale organismo notificato di prendere gli opportuni provvedimenti entro un termine stabilito.

ferroviarie, essa adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro in cui è stabilito tale organismo notificato di prendere gli opportuni provvedimenti entro un termine **da essa** stabilito.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia tiene sotto osservazione i risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario. L'Agenzia può in particolare chiedere l'assistenza delle reti di cui all'articolo 34, anche ai fini della raccolta di dati. L'Agenzia si basa anche sui dati raccolti da Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori comuni di sicurezza e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto.

Emendamento

2. L'Agenzia tiene sotto osservazione i risultati globali relativi alla sicurezza del sistema ferroviario **e il quadro normativo sulla sicurezza**. L'Agenzia può in particolare chiedere l'assistenza delle reti di cui all'articolo 34, anche ai fini della raccolta di dati. L'Agenzia si basa anche sui dati raccolti da Eurostat e collabora con quest'ultimo per evitare ogni duplicazione delle attività e per assicurare la coerenza metodologica tra gli indicatori comuni di sicurezza e gli indicatori utilizzati per gli altri modi di trasporto.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia emana raccomandazioni su come migliorare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari, in particolare agevolando il coordinamento tra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura o tra i gestori dell'infrastruttura.

Emendamento

3. L'Agenzia elabora un sistema comune di monitoraggio e segnalazione degli eventi.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia tiene sotto osservazione i progressi nell'ambito dell'interoperabilità e sicurezza dei sistemi ferroviari. Ogni due anni, presenta alla

Emendamento

4. L'Agenzia tiene sotto osservazione **e valuta** i progressi nell'ambito dell'interoperabilità e sicurezza dei sistemi ferroviari **e i relativi costi**

Commissione e pubblica una relazione sui progressi compiuti in materia di interoperabilità e sicurezza nello spazio ferroviario europeo unico.

e benefici. Ogni due anni, presenta alla Commissione e pubblica una relazione sui progressi compiuti in materia di interoperabilità e sicurezza nello spazio ferroviario europeo unico.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può chiedere all'Agenzia di svolgere altri compiti legati al personale ferroviario in conformità alla direttiva 2007/59/CE.

Emendamento

2. La Commissione può chiedere all'Agenzia di svolgere altri compiti legati al personale ferroviario, in conformità alla direttiva 2007/59/CE, *e al personale ferroviario addetto a compiti di sicurezza essenziali non contemplato dalla direttiva 2007/59/CE.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'Agenzia *istituisce e tiene* i registri europei previsti agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità] e svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alle direttive sulla sicurezza, sull'interoperabilità e sui macchinisti. In particolare l'Agenzia:

Emendamento

1. L'Agenzia *definisce* i registri europei previsti agli articoli 43, 44 e 45 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità] *in un formato pratico, efficiente e facile da usare per sostenere pienamente le esigenze aziendali e operative*, e svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alle direttive sulla sicurezza, sull'interoperabilità e sui macchinisti. In particolare l'Agenzia:

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) istituisce e tiene i registri di cui alle lettere g), i) e m bis);

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) crea un registro europeo dei veicoli.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il registro europeo dei veicoli:

a) è tenuto dall'Agenzia;

b) è pubblico;

c) incorporerà i registri nazionali dei veicoli entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato tipo del documento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 75;

d) riporta almeno le informazioni seguenti per ciascun tipo di veicolo:

i) le caratteristiche tecniche del tipo di veicolo, quali definite nella STI pertinente;

ii) il nome del fabbricante;

iii) le date e gli estremi delle autorizzazioni successive per il tipo di veicolo specificato, incluse eventuali restrizioni o revocche, nonché gli Stati membri che hanno rilasciato le autorizzazioni;

iv) le caratteristiche di progetto rivolte alle persone a mobilità ridotta e con disabilità.

Qualora rilasci, rinnovi, modifichi, sospenda o revochi un'autorizzazione di messa in servizio di tipi di veicoli, l'Agenzia aggiorna immediatamente il registro.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia rende pubblici i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità] e dalla direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]:

2. L'Agenzia rende pubblici i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità] e dalla direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] **attraverso una soluzione informatica di facile impiego e facilmente accessibile:**

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) norme nazionali notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e dell'articolo 14 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità];

f) norme nazionali notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e dell'articolo 14 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità], **e relativa valutazione da parte dell'Agenzia;**

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) **registri sui veicoli, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti;**

g) **il registro europeo dei veicoli;**

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m bis) il registro dei soggetti certificati responsabili della manutenzione, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza].

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze e dei certificati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), notificano all'Agenzia, entro **un mese**, ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica o revoca di tali licenze e certificati.

5. Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze e dei certificati di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), notificano all'Agenzia, entro **dieci giorni**, ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica o revoca di tali licenze e certificati.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Reti di autorità nazionali per la sicurezza, **organismi investigativi nazionali** e organismi rappresentativi

Reti di autorità nazionali per la sicurezza e organismi rappresentativi

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia costituisce una rete di autorità nazionali per la sicurezza **e una rete formata dagli organismi investigativi** di cui all'articolo **21** della direttiva .../... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia mette a disposizione di tali reti un segretariato. Le reti hanno in particolare i seguenti **compi**:

1. L'Agenzia costituisce una rete di autorità nazionali per la sicurezza di cui all'articolo **17, paragrafo 4**, della direttiva .../... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie]. L'Agenzia mette a disposizione di tali reti un segretariato. Le reti hanno in particolare i seguenti **compiti**:

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) se necessario, segnalazione all'Agenzia delle lacune del diritto derivato legato alla direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie] e alla direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'Agenzia costituisce una rete di organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello di Unione. L'elenco di tali organismi è stabilito in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75. L'Agenzia mette a disposizione di tale rete un segretariato. La rete ha in particolare i seguenti compiti:

Emendamento

2. L'Agenzia costituisce una rete di organismi rappresentativi del settore ferroviario, **composta da rappresentanti dei passeggeri, dei passeggeri a mobilità ridotta e dei dipendenti**, che agiscono a livello di Unione. L'elenco di tali organismi è stabilito in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 75. L'Agenzia mette a disposizione di tale rete un segretariato. La rete ha in particolare i seguenti compiti:

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 38 – comma 1

Testo della Commissione

Fatte salve le deroghe previste all'articolo 9 della direttiva [...] [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista dell'interoperabilità e della sicurezza, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell'Unione.

Emendamento

Fatte salve le deroghe previste all'articolo 9 della direttiva [...] [direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista dell'interoperabilità e della sicurezza, i progetti riguardanti la progettazione, la realizzazione, il rinnovo o la ristrutturazione dei sottosistemi per i quali è stato chiesto un contributo finanziario dell'Unione. **Nel caso dei progetti finanziati nel quadro del programma relativo alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), l'Agenzia instaura una stretta collaborazione con l'Agenzia esecutiva TEN-T.**

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio direttivo adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia. Tale strategia è

Emendamento

3. Il consiglio direttivo adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia. Tale strategia è

incorporata nel programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.

incorporata nel programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate. ***La strategia è volta a garantire che le attività dell'Agenzia favoriscano l'accesso delle imprese ferroviarie dell'Unione ai mercati ferroviari dei paesi terzi e viceversa.***

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 41

Testo della Commissione

L'Agenzia contribuisce all'identificazione di potenziali pezzi di ricambio ferroviari da standardizzare. A tal fine, l'Agenzia ***può costituire*** un gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività delle parti interessate e ***può intrattenere*** rapporti con gli organismi di normalizzazione europei. L'Agenzia presenta alla Commissione opportune raccomandazioni.

Emendamento

L'Agenzia contribuisce all'identificazione di potenziali pezzi di ricambio ferroviari da standardizzare. A tal fine, l'Agenzia ***costituisce*** un gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività delle parti interessate e ***intrattiene*** rapporti con gli organismi di normalizzazione europei. L'Agenzia presenta alla Commissione opportune raccomandazioni ***entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da ***quattro*** rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento

1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da ***due*** rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il mandato dei membri ha durata di ***quattro*** anni e può essere rinnovato.

Emendamento

4. Il mandato dei membri ha durata di ***cinque*** anni e può essere rinnovato ***una volta.***

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di **quattro** anni e può essere rinnovato. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, anche quest'ultimo mandato termina automaticamente alla stessa data.

Emendamento

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata di **cinque** anni e può essere rinnovato **una volta**. Se però essi cessano di far parte del consiglio direttivo nel corso del loro mandato, anche quest'ultimo mandato termina automaticamente alla stessa data.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presidente del consiglio direttivo decide in merito all'accettazione o meno di una domanda di riconsiderazione nei confronti di un membro della commissione di ricorso, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3 bis, e nomina, se necessario, un membro temporaneo alla commissione di ricorso, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3 ter.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle riunioni.

Emendamento

1. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle riunioni, ***tranne nel caso in cui il consiglio direttivo debba adottare una decisione in relazione all'articolo 64.***

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto del rapporto costo-benefici delle misure da attuare;

l) adotta una strategia antifrode **e di trasparenza** proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto del rapporto costo-benefici delle misure da attuare;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n) adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri del consiglio direttivo e della commissione di ricorso.

n) adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse ***nell'Agenzia, come stabilito dall'articolo 68 bis, e*** in relazione ai membri del consiglio direttivo e della commissione di ricorso.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio direttivo adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

2. Il consiglio direttivo adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. ***Tale subdelega di poteri non incide sulla sua responsabilità. Il direttore esecutivo informa il consiglio direttivo circa tali deleghe e subdeleghe.***

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'applicare il comma precedente, se

Nell'applicare il comma precedente, se

circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. ***Il delegato rende conto di tale delega al consiglio direttivo.***

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il consiglio direttivo revoca l'immunità dell'Agenzia o del suo personale, presente o passato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 64.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio direttivo lo riesamina e lo adotta entro il termine di due mesi, se necessario in versione modificata, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, ***o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.***

2. Il programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio dell'Unione. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, a sfavore di tale programma, il consiglio direttivo lo riesamina e lo adotta entro il termine di due mesi, se necessario in versione modificata, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso.

1. L'Agenzia istituisce una o più commissioni di ricorso **indipendenti**.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le qualifiche richieste per ciascuno dei membri della commissione di ricorso, il potere di ognuno di essi nella fase preparatoria delle decisioni e le condizioni di voto sono stabiliti dalla Commissione con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 3, della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità].

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il mandato dei membri di una commissione di ricorso e dei loro supplenti ha durata di **quattro** anni e può essere rinnovato.

1. Il mandato dei membri di una commissione di ricorso e dei loro supplenti ha durata di **cinque** anni e può essere rinnovato **una volta**.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti **e** non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.

2. I membri della commissione di ricorso sono indipendenti **da tutte le parti coinvolte nel ricorso. Essi** non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia **o alla Commissione**. Nelle loro decisioni o nella formulazione dei loro pareri non sono vincolati da alcuna istruzione.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I membri della commissione di ricorso non **possono partecipare** al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, o se hanno partecipato alla decisione impugnata.

Emendamento

1. I membri della commissione di ricorso non **partecipano** al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, o se hanno partecipato alla decisione impugnata, **compresa, in caso di ricorso costituito a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, la formulazione di un parere conformemente all'articolo 54, paragrafo 4, avente per oggetto la stessa autorizzazione o lo stesso certificato.**

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri della commissione di ricorso che, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritengano di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso **ne** informano la commissione di ricorso, **che decide sull'esclusione.**

Emendamento

2. I membri della commissione di ricorso che, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, ritengano di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso informano la commissione di ricorso **della loro decisione di astenersi.**

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Una parte può chiedere la ricsuzione di un membro della commissione di ricorso mediante domanda scritta al presidente del consiglio direttivo. La domanda di ricsuzione è motivata da una delle ragioni di cui al paragrafo 1 o da un rischio di parzialità. La domanda è corredata dalla documentazione giustificativa pertinente e va presentata, pena l'irricevibilità, prima dell'inizio della procedura dinanzi alla commissione di ricorso o, qualora si abbia conoscenza dell'informazione che motiva la domanda di ricsuzione successivamente all'avvio della procedura, entro cinque giorni dal momento in

cui il soggetto richiedente ha conoscenza di detta informazione.

La domanda è notificata al membro della commissione di ricorso interessato. Quest'ultimo comunica se acconsente alla ricusazione entro cinque giorni dalla data in cui è stato informato della domanda di ricusazione. In caso il membro interessato non acconsenta alla ricusazione, il presidente del consiglio direttivo prende una decisione al riguardo entro sette giorni lavorativi dalla risposta del membro in questione o, qualora questi non abbia risposto, dopo il termine previsto per la sua risposta.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La commissione di ricorso emette il parere o la decisione senza la partecipazione del membro che ha deciso di astenersi o che è stato ricusato conformemente ai paragrafi 2 e 3. Ai fini della formulazione della decisione o del parere, il membro in questione è sostituito dal suo supplente in seno alla commissione di ricorso.

Se, per qualsivoglia ragione, il supplente non può sostituirlo, il presidente del consiglio direttivo nomina un membro temporaneo alla commissione sulla base dell'elenco di cui all'articolo 51, paragrafo 3, che lo sostituisce nel caso in questione.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Si può presentare ricorso presso la commissione di ricorso avverso le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi degli

1. Si può presentare ricorso presso la commissione di ricorso avverso le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18, **contro le**

articoli 12, 16, 17 e 18.

raccomandazioni formulate a norma degli articoli 21 e 22 o in caso di mancato intervento dell'Agenzia entro i termini stabiliti.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. L'Agenzia può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano.

Emendamento

2. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. L'Agenzia può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo consentano, ***purché la sospensione di tale decisione non comprometta la sicurezza ferroviaria.***

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 55

Testo della Commissione

Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18.

2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

Emendamento

Legittimazione a presentare ricorso, termini di decadenza e forma

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei suoi confronti dall'Agenzia ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18 ***o nel caso non venga adottata alcuna decisione entro i termini previsti. Tale diritto di ricorso si applica anche agli organismi che rappresentano le persone di cui all'articolo 34, paragrafo 2, che hanno ricevuto opportuno mandato in conformità al loro statuto.***

2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della misura alla persona interessata o, se la misura non è notificata alla persona, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

2 bis. I ricorsi proposti in caso di mancata

adozione di una decisione sono presentati per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto all'articolo pertinente.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Nell'esaminare il ricorso*, la commissione di ricorso ***agisce rapidamente***. Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

Emendamento

1. La commissione di ricorso ***decide se accogliere o respingere il ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione. Essa richiede eventuali informazioni aggiuntive di cui possa necessitare entro un mese dalla presentazione del ricorso. Tali informazioni sono fornite entro un termine ragionevole stabilito dalla commissione di ricorso e non superiore a un mese.*** Ogniqualvolta sia necessario, essa invita le parti a presentare, entro un termine determinato ***non superiore a un mese***, le osservazioni sulle sue notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

Emendamento

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite ***in particolare*** da:

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i diritti corrisposti dai richiedenti e detentori di certificati e autorizzazioni rilasciati dall'agenzia a norma degli articoli

Emendamento

c) i diritti corrisposti dai richiedenti e detentori di certificati e autorizzazioni rilasciati dall'agenzia a norma degli articoli 12, 16, 17 e 18. ***Gli atti delegati di cui***

12, 16, 17 e 18;

all'articolo 73 stabiliscono un livello dei corrispettivi differenziato in funzione dei settori d'impiego dei certificati e delle autorizzazioni nonché del tipo e dell'entità delle operazioni ferroviarie;

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualsiasi compito od obbligo complementare ai compiti previsti dal diritto dell'Unione che non dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), del presente regolamento, è oggetto di valutazione e compensazione mediante il bilancio dell'Unione.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Una volta ricevute le* osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette, *per parere*, al consiglio direttivo.

4. *Basandosi, se necessario, sulle* osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette, *accompagnati da una dichiarazione di affidabilità, per approvazione*, al consiglio direttivo.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'Agenzia adotta opportune misure amministrative per organizzare i suoi servizi in modo da evitare *ogni eventuale*

3. L'Agenzia adotta opportune misure amministrative, *anche attraverso strategie di formazione e di prevenzione*, per organizzare i suoi servizi in modo da

conflitto di interesse.

evitare *i conflitti* di interesse, *compresi aspetti postoccupazionali (ad esempio "porte girevoli", "informazioni privilegiate", etc.)*.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia e il suo personale svolgono i compiti definiti nel presente regolamento con la massima integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel settore specifico. Essi sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. L'Agenzia dispone di personale in numero sufficiente per garantire la buona esecuzione dei compiti definiti dal presente regolamento.

3 ter. Il personale dispone delle seguenti competenze:

a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività dell'Agenzia;

b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che l'Agenzia esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni necessarie alla formulazione delle decisioni dell'Agenzia;

d) la capacità di riesaminare i pareri e le decisioni adottati dalle autorità nazionali per la sicurezza nonché le regolamentazioni nazionali.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 63 – comma 1

Testo della Commissione

L'Agenzia **può** anche **avvalersi** di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Agenzia a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Emendamento

L'Agenzia **si avvale** anche di esperti nazionali distaccati, **e in particolare di personale delle autorità nazionali per la sicurezza**, o di altro personale non impiegato dall'Agenzia a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. **L'Agenzia adotta e attua una politica per valutare e gestire i possibili conflitti di interesse degli esperti nazionali distaccati, tra l'altro vietando loro di partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro laddove la loro indipendenza e imparzialità possano essere compromesse.**

Emendamento 141

**Proposta di regolamento
Articolo 64**

Testo della Commissione

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Emendamento

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, **fatti salvi i procedimenti giudiziari o extragiudiziari in relazione all'ambito di responsabilità dell'Agenzia.**

Emendamento 142

**Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-1. L'Agenzia si assume piena responsabilità, anche in termini di responsabilità contrattuale e non contrattuale, per le autorizzazioni e i certificati rilasciati.

Emendamento 143

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo -1 (nuovo)**

-1. Fatti salvi eventuali accordi conclusi tra l'Agenzia e il richiedente in relazione agli obblighi di traduzione, i documenti presentati dai richiedenti e dai detentori di certificati e autorizzazioni, conformemente agli articoli 12, 16, 17 e 18, al fine di notificare tali certificati e autorizzazioni all'Agenzia e alle autorità nazionali per la sicurezza sono tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione dei paesi in cui viene utilizzato il materiale rotabile e in cui opera l'impresa ferroviaria interessata. Ciascuna traduzione fa fede per il paese interessato, anche per quanto concerne i procedimenti di cui all'articolo 56. L'autorizzazione e il certificato sono rilasciati in tutte le lingue dei paesi interessati che costituiscono lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. All'Agenzia si applica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹⁴.

¹⁴ GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

Emendamento

1. ***Qualora non si applichi l'articolo 67, paragrafo -1***, all'Agenzia si applica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea¹⁴.

¹⁴ GU 17 del 6.10.1958, p. 385.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 40, l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi, ***in particolare di paesi rientranti nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato e della politica di allargamento***,

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 40, l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano ***il diritto*** dell'Unione o misure nazionali

nonché di paesi EFTA che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano *la legislazione* dell'Unione o misure nazionali equivalenti nella materia disciplinata dal presente regolamento.

equivalenti nella materia disciplinata dal presente regolamento. *Il presente paragrafo si applica, in particolare, ai paesi rientranti nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato e della politica di allargamento, nonché ai paesi EFTA.*

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 68 bis

Conflitti di interessi

1. Il direttore esecutivo e i funzionari distaccati dagli Stati membri e dalla Commissione a titolo temporaneo rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate in caso di cambiamento della loro situazione personale. Anche i membri del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e della commissione di ricorso rendono pubbliche dette dichiarazioni, unitamente al loro curriculum vitae. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri degli organismi descritti nell'articolo 42 e degli esperti esterni e interni.

2. Il consiglio direttivo attua una politica tesa a gestire ed evitare i conflitti di interesse, che include almeno:

a) i principi per la gestione e la verifica delle dichiarazioni di interesse, incluse le regole per renderle pubbliche tenuto conto dell'articolo 77;

b) i requisiti obbligatori di formazione in materia di conflitto di interessi per il personale dell'Agenzia e gli esperti

nazionali distaccati;

c) le norme in materia di donativi e inviti;

d) le norme dettagliate in materia di incompatibilità per il personale e i membri dell'Agenzia una volta cessato il loro rapporto di lavoro con l'Agenzia;

e) le norme di trasparenza per quanto attiene alle decisioni dell'Agenzia, inclusi i verbali dei consigli direttivi dell'Agenzia, che sono resi pubblici tenendo conto delle informazioni sensibili, classificate e commerciali; nonché

f) le sanzioni e i meccanismi per salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza dell'Agenzia.

L'Agenzia tiene presente la necessità di mantenere l'equilibrio tra rischi e benefici, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere le migliori consulenze e competenze tecniche e la gestione dei conflitti di interessi. Il direttore esecutivo include le informazioni relative all'attuazione di tale politica quando riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 69 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione con le autorità *e gli organismi* nazionali

Emendamento

Cooperazione con le autorità nazionali

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia può concludere accordi con le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità nazionali per la sicurezza, e altri organismi competenti, in relazione

Emendamento

1. L'Agenzia può concludere accordi con le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità nazionali per la sicurezza, e altri organismi competenti, in relazione

all'attuazione degli articoli 12, 16, 17 e 18.

all'attuazione degli articoli 12, 16, 17 e 18.
Tali accordi possono interessare una o più autorità nazionali per la sicurezza.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli accordi possono prevedere ***l'assegnazione*** alle autorità nazionali ***di alcuni*** dei compiti dell'Agenzia, quali ad esempio il controllo e la preparazione dei fascicoli, la verifica della compatibilità tecnica, l'effettuazione di visite e l'elaborazione di studi tecnici.

Emendamento

2. Gli accordi possono prevedere ***la delega*** alle autorità nazionali dei compiti ***e delle responsabilità*** dell'Agenzia, quali ad esempio il controllo e la preparazione dei fascicoli, la verifica della compatibilità tecnica, l'effettuazione di visite e l'elaborazione di studi tecnici.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Dal canto loro, le autorità nazionali per la sicurezza possono subappaltare all'Agenzia compiti diversi da quelli che sono assegnati loro conformemente all'articolo 20 della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità] e all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza delle ferrovie].

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ***lasciano*** impregiudicata la responsabilità generale dell'Agenzia di svolgere i compiti che le sono assegnati ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18.

Emendamento

4. Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ***definiscono chiaramente i livelli di responsabilità dell'Agenzia e delle autorità nazionali per la sicurezza in relazione ai compiti svolti da ciascuna parte contrattuale come stipulato negli accordi stessi. Questo lascia*** impregiudicata la responsabilità generale dell'Agenzia di svolgere i compiti che le

sono assegnati ai sensi degli articoli 12, 16, 17 e 18.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 72 – titolo

Testo della Commissione

Lotta antifrode

Emendamento

Lotta antifrode **e monitoraggio del funzionamento**

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Corte dei conti europea tiene sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali dell'Agenzia attraverso audit e ispezioni.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 73 – titolo

Testo della Commissione

Atti delegati in relazione agli articoli 12, 16, 17 e 18

Emendamento

Atti delegati in relazione agli articoli 12, 16, 17, 18 e **41**

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato in attività di cui al paragrafo 3, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla formazione di tale costo. Se

Emendamento

4. L'importo dei diritti e dei corrispettivi **concernenti l'Agenzia** è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato in attività di cui al paragrafo 3, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla

si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi occorrerà riesaminare il livello di tali diritti e corrispettivi.

formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi occorrerà riesaminare il livello di tali diritti e corrispettivi.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 riguardo alla standardizzazione dei pezzi di ricambio ferroviari, in applicazione dell'articolo 41.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***La delega dei poteri*** di cui all'articolo 73 è ***conferita*** alla Commissione per ***una durata indeterminata*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. ***Il potere di adottare atti delegati*** di cui all'articolo 73 è ***conferito*** alla Commissione per ***un periodo di cinque anni*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. Previo ricevimento di tale relazione, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Emendamento

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro. ***Tale valutazione tiene conto del parere dei rappresentanti del settore ferroviario, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori.*** La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia assume i compiti di certificazione e di autorizzazione di cui agli articoli 12, 16, 17 e 18 entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino ad allora, gli Stati membri continuano ad applicare le loro legislazioni nazionali.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Per un periodo supplementare di tre anni dopo la scadenza del termine di un anno di cui all'articolo 77, paragrafo 3 bis, i richiedenti possono presentare domanda all'Agenzia o all'autorità nazionale per la sicurezza. Nell'arco di tale periodo, le autorità nazionali per la sicurezza possono continuare a rilasciare certificati e autorizzazioni in deroga agli articoli 12, 16, 17 e 18, conformemente

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 2 bis, della direttiva ... [direttiva sulla sicurezza] e all'articolo 20, paragrafo 9 bis, della direttiva ... [direttiva sull'interoperabilità], le autorità nazionali per la sicurezza possono continuare a rilasciare certificati e autorizzazioni dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3 ter, alle condizioni di cui agli articoli in questione.